

## **Interrogazione n. 702**

*presentata in data 10 ottobre 2018*

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

### **“Requisiti minimi studi professioni sanitarie: studio fisioterapista”**

a risposta orale

Premesso che:

- la Giunta Regionale, con delibera n. 597 del 14/05/2018, ha approvato il “manuale di autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016” e lo ha trasmesso alla competente commissione consiliare per l'espressione del relativo parere;
- il punto 3.4.2 del manuale di cui sopra prevede, tra i requisiti minimi organizzativi per gli studi dei fisioterapisti “l'obbligo di acquisire, prima del trattamento fisioterapico, la prescrizione medica con relativo piano di trattamento”;

Considerato che:

- l'art. 7, comma 2, della L.R. 21/2016 stabilisce che “sono subordinati ad autorizzazione all'esercizio prevista da questo capo gli studi odontoiatrici, gli altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici”, tra i quali non sono compresi gli studi fisioterapici;
- il DM 14 settembre 1994 n. 741 “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista” prevede espressamente che: “il fisioterapista è l'operatore sanitario...omissis....che svolge in via autonomia..omissis...gli interventi di cura e riabilitazione nelle aree della motricità, ...omissis....elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione ....omissis.....”;
- con tale decreto il legislatore ha chiaramente definito l'autonomia del fisioterapista sia nello svolgimento degli interventi fisioterapici, sia nella definizione del programma di riabilitazione;
- tali concetti sono stati confermati con l'art. 2 della L.251/2000 e dal Decreto Interministeriale 17/05/2002 che ha precisato che le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona siano sempre erogate in regime di esenzione dell'IVA in quanto “prestazioni sanitarie” a prescindere dalla presenza o meno della prescrizione medica;

Ritenuto che non può essere negata la libertà del cittadino di affidarsi direttamente al fisioterapista con l'unico vincolo di essere efficacemente informato sul suo percorso di cura che deve essere esclusivamente basato sul consenso informato;

## INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- quali sono le motivazioni che hanno portato ad includere gli studi fisioterapici tra quelli soggetti ad autorizzazione ai sensi della DGR 597 del 14/05/2018 ;
- quali siano le motivazioni che hanno portato a prevedere, al punto 3.4.2 del “manuale di autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016” l'obbligo di acquisire, prima del trattamento fisioterapico, la prescrizione medica con relativo piano di trattamento.